

SLC-CGIL

Sindacato Lavoratori Comunicazione

UILCOM-UIL

Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

RSU e Segreterie Liguria

UNA SCONFITTA PER LA GIUSTIZIA

In data 27 gennaio si è concluso il II grado di giudizio della vertenza legale relativa al collega, tecnico on field, licenziato a settembre 2012, per aver accettato € 25,00 di mancia.

L'ultima sentenza, della Corte d'Appello di Genova, rigetta in toto la sentenza di I grado emessa in data 10 novembre 2014 dal Tribunale di Savona che imponeva il reintegro del lavoratore in azienda.

L'avvocato di parte azienda, durante l'appello del 23 gennaio, nella sua arringa, descrive i fatti evidenziando la colpa del lavoratore nel aver preteso e ricevuto la suddetta somma di € 25,00.

La precedente testimonianza dell'utente invece, indicava chiaramente che il lavoratore nulla aveva preteso, ma che la somma era stata data spontaneamente, dall'utente medesimo. Inoltre, nella medesima fase testimoniale, prima che il Giudice emettesse l'ordinanza di reintegro, erano emersi comportamenti scorretti da parte dell'azienda, ritorsivi nei confronti del lavoratore che, a nostro giudizio, erano sufficienti per chiudere la triste vicenda, nell'interesse di tutte le parti. L'inspiegabile ostinazione dell'azienda nel fare opposizione, ha trasformato la ritorsione in una vera persecuzione nei confronti del lavoratore.

La corte d'appello di Genova, purtroppo, ha dato ragione alla tesi del legale aziendale che ha "dipinto" il lavoratore alla stregua di "un truffatore", che pretende soldi dall'utenza e che non svolge bene il proprio lavoro, stravolgendo la testimonianza dell'utente depositata in precedenza. La conseguenza di questo è un immediato secondo licenziamento del lavoratore.

Ricordiamo che il primo licenziamento del lavoratore era stato motivato dall'azienda come sanzione, in base all'art.48 - lett. B - comma 4i - del CCNL vigente che non distingue tra accettazione e richiesta di compensi economici, ma che considera entrambe come motivazione per il licenziamento senza preavviso.

Il tribunale di Savona aveva, invece, reintegrato il lavoratore in quanto sempre l'art.48 - lett.B - comma 3 prescrive che oggetto di licenziamento senza preavviso è colui che provoca all'azienda grave nocumento, nocumento che non poteva essere stato provocato trattandosi di € 25,00 !!! Come se niente fosse, la Corte d'Appello di Genova, rigetta la sentenza del Tribunale di Savona ed accettando la tesi aziendale, rende nullo il reintegro del lavoratore, provocandone nuovamente il licenziamento.

Ad oggi, la situazione del lavoratore, padre di due figli, con coniuge disoccupato, dopo circa 30 anni di lavoro in Telecom è quella di disoccupato a sua volta, con obbligo di restituzione delle retribuzioni che l'azienda era stata costretta a pagare al medesimo, su ordine del Tribunale di Savona.

Quanto accaduto ha confermato la premeditazione del provvedimento e la sproporzione della sanzione, portando alla luce un contesto lavorativo privo di quei requisiti di correttezza ed etica dei quali tanto si parla in azienda.

Le Segreterie di Savona, unitariamente, hanno indetto già in precedenza più assemblee presso la sede del Tribunale di Savona, a sostegno del lavoratore: questa triste storia, infatti, è ben nota alla maggior parte dei lavoratori di Savona, della Liguria, nonché nelle regioni limitrofe.

Auspicavamo che tutto si fosse concluso con la sentenza di reintegro, invece, ciò non è accaduto, grazie all'ostinazione aziendale.

La ferita, pertanto, resta aperta per i tecnici on field che, insieme I SLC CGIL e UILCOM UIL daranno seguito, al più presto, ad iniziative di mobilitazione contro l'azienda ed a sostegno del lavoratore.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza al lavoratore coinvolto.

Savona, 2 febbraio 2015

RSU e Segreterie
SLC UILCOM
Liguria